

DELIBERA N. 324/25/CONS

**RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI SEGNALENTORE ATTENDIBILE A
KOPJRA S.R.L. AI SENSI DELL'ART. 22 DEL REGOLAMENTO SUI SERVIZI
DIGITALI (DSA)**

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 17 dicembre 2025;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (di seguito, “Regolamento sui Servizi Digitali” o “Regolamento DSA”), e in particolare l'articolo 22;

VISTO il decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante *“Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale”* come convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159 (di seguito, “Decreto”), e in particolare l'articolo 15;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità” (di seguito, “Regolamento”), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025”;

VISTA la delibera n. 383/17/CONS, del 5 ottobre 2017, recante *“Adozione del Regolamento recante la disciplina dell'accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della 7 agosto 1990, n. 24 e degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”*;

VISTA la delibera n. 283/24/CONS, del 24 luglio 2024, recante *“Regolamento di procedura per il riconoscimento della qualifica di segnalatore attendibile ai sensi dell'art. 22 del Regolamento sui Servizi Digitali (DSA)”* (in seguito, anche *“Regolamento di Procedura”*);

RILEVATO che con in data 29 agosto 2025, (prot. Agcom n. 0211382) Kopjra s.r.l. (anche detta in seguito la “Società”) - che ha come obiettivo la protezione del diritto d'autore e del diritto industriale sul web, attraverso l'individuazione di potenziali violazioni, nonché l'invio di richieste di deindicizzazione ai motori di ricerca - ha presentato istanza di riconoscimento della qualifica di segnalatore attendibile ai sensi dell'art. 22 del Regolamento

DSA;

RILEVATO che con nota del 2 ottobre 2025 (prot. Agcom n. 0244283), gli Uffici dell'Autorità hanno richiesto alla Società, ai sensi dell'art. 4, paragrafo 5, del Regolamento di Procedura, di fornire informazioni aventi ad oggetto chiarimenti e specificazioni relativamente alla documentazione allegata alla istanza con specifico riferimento alla parte in cui vengono citati programmi e strumenti messi a disposizione dalle piattaforme per effettuare attività di segnalazione alla Società (tra l'altro, in particolare, l'ambito tematico di segnalazione, l'ambito linguistico e geografico, il processo di accreditamento presso la piattaforma, le attività di formazione eventualmente offerte dalla piattaforma stessa per utilizzare tali strumenti, le informazioni da inserire nella segnalazione ecc);

RILEVATO che con la nota in data 30 ottobre 2025, (prot. Agcom n. 0275048), la Kopjra s.r.l. ha riscontrato la richiesta di informazioni summenzionata;

VISTA la richiesta di svolgere ulteriori approfondimenti istruttori formulata dal Consiglio dell'Autorità nella riunione del 19 novembre 2025, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Regolamento di Procedura, e la conseguente proroga di trenta giorni del termine finale del procedimento;

RILEVATO che con nota in data 26 novembre 2025, prot. Agcom n. 0304091 è stata comunicata alla parte la proroga per approfondimenti istruttori ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Regolamento di Procedura;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. L'istanza e l'ente richiedente

Kopjra s.r.l., con sede legale in via Rizzoli 1/2, 40125 Bologna (BO), codice fiscale 03904120247, ha formulato istanza di riconoscimento della qualifica di segnalatore attendibile ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2 del Regolamento DSA.

Nell'istanza presentata Kopjra fa presente che da oltre 10 anni si occupa di protezione del diritto d'autore e del diritto industriale sul web, svolgendo, per conto dei propri clienti, attività quali l'individuazione di potenziali violazioni attraverso strumenti sviluppati anche internamente, l'invio di richieste di deindicizzazione ai motori di ricerca, la notifica di rimozione ai soggetti coinvolti.

La Società ha richiesto la qualifica di segnalatore attendibile con riferimento alle aree di competenza relative indicate alle lettere d) e j) dell'allegato 2 al Regolamento di Procedura, riguardanti, rispettivamente la violazione dei diritti di proprietà intellettuale e di altri diritti

commerciali, nonché le truffe e/o le frodi.¹

2. L'attività istruttoria svolta sulla verifica dei requisiti di cui all'art. 22, par. 2, del Regolamento DSA

In via preliminare, appare necessario sottolineare che l'art. 22 del DSA prevede l'attribuzione della qualifica di segnalatore attendibile in capo a quei soggetti che agiscono entro un ambito di competenza designato, avvalendosi dei meccanismi di cui all'art.16 del medesimo Regolamento, per la presentazione di segnalazioni a cui i fornitori di piattaforme *online* devono garantire che sia data priorità e siano trattate e decise senza indebito ritardo.

In particolare, secondo quanto previsto all'art. 22, par. 2, del Regolamento DSA (enfasi aggiunta):

“2. La qualifica di «segnalatore attendibile» a norma del presente regolamento viene riconosciuta, su richiesta di qualunque ente, dal coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro in cui è stabilito il richiedente al richiedente che abbia dimostrato di soddisfare tutte le condizioni seguenti:

a) dispone di capacità e competenze particolari ai fini dell'individuazione, dell'identificazione e della notifica di contenuti illegali;

b) è indipendente da qualsiasi fornitore di piattaforme online;

c) svolge le proprie attività al fine di presentare le segnalazioni in modo diligente, accurato e obiettivo”.

Si procede, pertanto, ad illustrare l'evidenza prodotta da Kopjra con riferimento ai criteri di capacità e competenza, di indipendenza dai fornitori di piattaforme *online* e di possibilità di svolgere l'attività di segnalazione in modo diligente, accurato ed obiettivo. Per quanto riguarda quest'ultimo requisito, in continuità con il lessico adottato nel documento allegato 1 al Regolamento di procedura, recante “*Modalità Operative per il riconoscimento della qualifica di segnalatore attendibile ai sensi dell'art. 22 del DSA*” (d'ora in avanti, Documento Operativo), verrà denominato sinteticamente con l'espressione “qualità delle segnalazioni”.

¹ A titolo esemplificativo, con riferimento alle descrizioni di possibili attività all'interno delle singole aree di competenza indicate, per quanto riguarda l'area di competenza di cui alla lettera d) *violazione dei diritti di proprietà intellettuale e di altri diritti commerciali*, le possibili attività riguardano violazioni in materia di *copyright*, diritti degli eventi sportivi, segreti commerciali, brevetti, marchi, indicazioni di origine geografica, contraffazione, irregolarità nei sistemi di etichettatura adottati in vari prodotti agroalimentari, mancata adozione di idonei sistemi di tracciabilità dei prodotti. Con riferimento all'area relativa alle *truffe e/o alle frodi*, di cui alla lettera j) dell'allegato, le possibili attività riguardano il contrasto agli account falsi, agli annunci non autentici, le recensioni false, i furti di identità o la compromissione degli *account*, *phishing*, vendite piramidali, *hijacking* dell'*account*.

2.1. Valutazione del requisito di capacità e competenza

Kopjra ha dimostrato di essere una società che ha maturato una significativa esperienza con riguardo alle attività di individuazione, identificazione, segnalazione e acquisizione di evidenze illecite in materia di proprietà intellettuale e industriale per i propri clienti.

A dimostrazione dell'esperienza maturata, secondo i dati del database pubblico Lumen Database presentati dall'istante, da gennaio 2016 al 2025, Kopjra ha effettuato almeno 4.928 segnalazioni.² Nell'integrazione alla documentazione, la Società ha specificato nel dettaglio il *track record* delle segnalazioni presentate tramite gli strumenti messi a disposizione delle piattaforme, evidenziando delle percentuali di rimozione varianti dal 97 al 99%.

Nello svolgimento della propria attività, Kopjra si avvale di una piattaforma sviluppata internamente chiamata *Web Intelligence*, grazie alla quale è possibile rendere automatiche attività di OSINT (*Open Source Intelligence*) necessarie per l'individuazione e rimozione tempestiva di violazioni della reputazione, della proprietà intellettuale e industriale su *clear*, *deep* e *dark web*.

Con riferimento alle specifiche competenze e capacità afferenti al processo di segnalazione, la Società dispone di due diversi *team* - denominati Team Tech e Team Investigations - composti da personale dedicato ai processi di individuazione, validazione, acquisizione, segnalazione, verifica e reportistica relativi alla rimozione di contenuti illegali nelle aree di competenza. Quanto all'attività di segnalazione avente ad oggetto contenuti protetti da diritti, le risorse umane dedicate acquisiscono la specifica conoscenza dei contenuti protetti attraverso l'acquisizione dei cataloghi delle opere da proteggere e/o una loro copia digitale da parte dei clienti. Nel caso di marchi registrati o di modelli di utilità viene invece richiesto ai clienti di fornire specifici elenchi oltre ai riferimenti agli atti di registrazione.

Dopo l'individuazione delle violazioni attraverso appositi programmi e una volta individuati i domini coinvolti, Kopjra provvede ad analizzare le violazioni per estrarre informazioni rilevanti per le successive azioni, come, ad esempio, l'acquisizione dei nominativi dei titolari dei siti, la presenza di offuscatori WHOIS, gli *hosting provider*, le CDN (Content Delivery Network), e i fornitori di servizi ancillari quali i PSP (Payment Service Provider) e gli ATP (Advertising Technology Provider). Tutte le informazioni raccolte vengono poi utilizzate per procedere a segnalazioni volte rimuovere le violazioni riscontrate, notificando le relative richieste di *delisting* ai motori di ricerca e N&TD (Notice & Takedown) ai soggetti coinvolti.

La Società ha inoltre fornito evidenza delle competenze del personale coinvolto nel processo sopra descritto, attraverso l'allegazione dei *curriculum vitae*, dai quali è emerso che tale personale è effettivamente in possesso di specifiche competenze tecniche, scientifiche, digitali, linguistiche. Kopjra si avvale inoltre della collaborazione professionale con studi

² https://lumendatabase.org/notices/search?sort_by=date_received+asc&term=kopjra

legali esperti nell'ambito del diritto della proprietà intellettuale e industriale, al fine di farsi assistere in relazione a tutte le attività connesse ai servizi prestati dalla Società in favore dei propri clienti.

Kopjra ha poi dichiarato di investire sulla formazione specifica del personale, chiarendo di voler procedere a fornire programmi di aggiornamento con cadenza annuale, e di assicurare la partecipazione del personale preposto a conferenze e seminari del settore. L'istante ha inoltre chiarito di procedere ad acquisire risorse utili quali la specifica manualistica attinente alle materie di competenza e altra documentazione specializzata. Con riferimento alla dotazione tecnologica e digitale, la Società ha dimostrato di aver integrato all'interno del sistema di *Web Intelligence* proprietario diverse funzionalità di ricerca *online* di contenuti, quali, a titolo di esempio, strumenti di *web crawling*, *web scraping* e *browser automation*, *image search*, *reverse image search* e *video search*; *domain search*, *advertising search*. La Società ha inoltre dimostrato di seguire sempre la validazione manuale di ogni singolo risultato da parte di uno dei membri di uno dei team dedicati, in modo da evitare l'insorgenza di falsi positivi.

Pertanto, sulla base delle evidenze fornite, Kopjra è risultata soddisfare il requisito relativo alla disponibilità di adeguate capacità e competenze ai fini dell'individuazione, dell'identificazione e della notifica di contenuti illegali negli ambiti di competenza indicati.

2.2. *Valutazione del requisito di indipendenza da qualsiasi fornitore di piattaforme online*

Kopjra ha prodotto evidenze relative alla struttura societaria e alla composizione degli organi decisionali dell'ente, nonché documentazione relativa all'ultimo bilancio approvato della Società che dimostrano la sua indipendenza finanziaria.

Con riferimento alla propria indipendenza decisionale, la Società ha inoltre precisato di aver adottato una apposita previsione nell'ambito del regolamento aziendale nel quale si impone a tutto il personale della Società di agire con imparzialità, autonomia e trasparenza, al fine di evitare qualsiasi condizionamento o influenza esterna. In tal senso, il personale direttamente coinvolto è sottoposto a percorsi di formazione specifici, finalizzati a rafforzare la consapevolezza dei principi di indipendenza e correttezza professionale. Inoltre, a seguito della richiesta di informazioni, Kopjra ha provveduto a far sottoscrivere una apposita dichiarazione giurata di indipendenza e di assenza di conflitti a coloro che hanno uno o più dei seguenti ruoli: i) soci con diritto di voto superiore al 10%; ii) membri del Consiglio di amministrazione; iii) dipendenti che si occupano materialmente dell'invio delle segnalazioni.

La società ha rappresentato che non sussistono rapporti economici, commerciali o consulenziali con le piattaforme *online* oggetto di monitoraggio, al fine di escludere qualsiasi ipotesi di conflitto di interessi.

Alla luce delle evidenze fornite, Kopjra risulta soddisfare il requisito relativo all'indipendenza da qualsiasi fornitore di piattaforme *online* nello svolgimento delle attività di segnalazione.

2.3. Valutazione del requisito di qualità dell'attività di segnalazione

Con riferimento alla qualità dell'attività di segnalazione e in particolare ai requisiti di accuratezza e oggettività di tale attività, Kopjra ha descritto nello specifico le modalità di acquisizione delle informazioni e le fonti informative utilizzate per identificare i contenuti illegali. La Società ha fornito evidenza dei processi e delle *policy* interne implementate sia per assicurare un'elevata qualità dell'attività di segnalazione, sia per gestire la revisione dei processi in caso di errore. Ha inoltre dimostrato di prestare particolare attenzione sia al monitoraggio dell'efficienza dei processi tramite l'utilizzo di tecnologia, dell'intelligenza artificiale e della competenza specialistica interna per garantire un controllo efficace delle attività di segnalazione.

Con riferimento allo specifico criterio dell'oggettività dell'attività di segnalazione, allo scopo di disporre di ulteriori elementi di valutazione, è stato richiesto alla Società di fornire, con riguardo ai menzionati programmi volontari di segnalazione, il *track record* complessivo delle segnalazioni ivi presentate, evidenziandone in particolare la relativa percentuale di successo, intesa come percentuale di effettiva rimozione dei contenuti segnalati. La Società ha fornito pertanto dei dati che mostrano un'attività intensa e di alto volume di segnalazione di quest'ultima già a partire dal 2016, su una varietà consistente di soggetti (piattaforme *online*, servizi di messaggistica, *markeplace*, motori di ricerca, *app store* ecc...), e con percentuali di rimozione e di *delisting* molto elevate - attorno al 95-97%, a riprova dell'obiettività dell'attività di segnalazione svolta.

CONSIDERATO che tra gli elementi da valutare ai fini del riconoscimento della qualifica del segnalatore attendibile, occorre includere quanto affermato nel considerando n. 61 del Regolamento DSA, il quale recita che *“Per evitare di attenuare il valore aggiunto di tale meccanismo, è opportuno limitare il numero complessivo di qualifiche di segnalatore attendibile conferite in conformità del presente regolamento. In particolare, le associazioni di categoria che rappresentano gli interessi dei loro membri sono incoraggiate a fare domanda per ottenere la qualifica di segnalatore attendibile, fatto salvo il diritto delle persone o degli enti privati di concludere accordi bilaterali con i fornitori di piattaforme online.”* (enfasi aggiunta);

RILEVATA conseguentemente l'esigenza di tenere conto, ai fini del rilascio della qualifica, di quanto statuito nelle premesse del Regolamento, apprezzando il valore aggiunto che il riconoscimento della qualifica al singolo ente richiedente potrebbe portare al meccanismo previsto dall'art. 22;

PRESO ATTO di quanto chiarito da Kopjra s.r.l. in riscontro ad una specifica richiesta di informazioni volta a comprendere, tra l'altro, le principali ragioni per le quali i clienti della

Società, pur essendo i titolari dei diritti di proprietà intellettuale ed essendo quindi in possesso dei cataloghi e documentazione tecnica che riporta i prodotti originali e le loro caratteristiche, inclusi materiali protetti da *copyright* dei quali il cliente è titolare, non procedano autonomamente a richiedere la rimozione di contenuti illegali alle piattaforme ma si rivolgono a società specializzate. In particolare, la Società ha osservato come le attività di anti-pirateria, anti-contraffazione e anti-frode sono molto complesse sotto un profilo tecnico-informatico e richiedono specifiche competenze giuridiche e una struttura organizzativa specializzata nella gestione un grande volume di segnalazioni a cadenza giornaliera o settimanale.

RITENUTO pertanto che Kopjra s.r.l. ha dimostrato di poter fornire, in ossequio a quanto previsto dal Regolamento DSA, un valore aggiunto al meccanismo descritto dall'art. 22 del DSA, contribuendo, da un lato, a limitare la potenziale numerosità di soggetti segnalanti e, dall'altro, a svolgere efficacemente l'attività di segnalazione che altrimenti non verrebbe svolta dai singoli titolari dei diritti;

RITENUTO pertanto, alla luce degli elementi forniti, che Kopjra ha dimostrato di soddisfare i tre requisiti di cui all'art. 22, paragrafo 2, del Regolamento DSA, con riferimento alle aree di competenza indicate alle lettere d) e j) dell'allegato 2 al Regolamento di Procedura, riguardanti, rispettivamente, la violazione dei diritti di proprietà intellettuale e di altri diritti commerciali, nonché le truffe e/o frodi;

CONSIDERATO che, ai sensi del combinato disposto del paragrafo 3 dell'articolo 22 del Regolamento DSA e dell'art. 8 del Regolamento di Procedura, i segnalatori attendibili predispongono una volta all'anno una relazione facilmente comprensibile e dettagliata sulle segnalazioni presentate ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento DSA, e che tale relazione include altresì una spiegazione delle procedure attuate dal segnalatore attendibile per assicurare il mantenimento della propria indipendenza;

CONSIDERATO inoltre che, ai sensi del combinato disposto del paragrafo 7 dell'articolo 22 del Regolamento DSA e dell'articolo 7, comma 1, del Regolamento di Procedura, l'Autorità è competente a riesaminare, d'ufficio o su segnalazione, il perdurare dei requisiti di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del Regolamento DSA in capo alla Società, e ciò anche in caso di adozione, da parte della Commissione Europea, degli orientamenti previsti dall'articolo 22, paragrafo 8;

UDITA la relazione della Commissaria, Elisa Giomi, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

1. Ai sensi dell'articolo 22 della Regolamento DSA e in conformità alle procedure di cui al Regolamento di Procedura approvato con delibera n. 283/24/CONS, a Kopjra s.r.l. è riconosciuta,

per una durata pari a 3 anni, la qualifica di segnalatore attendibile relativamente ai seguenti ambiti di competenza identificati nell'allegato 2 al Regolamento di Procedura:

d) Violazione dei diritti di proprietà intellettuale e di altri diritti commerciali;

j) Truffe e/o frodi.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web dell'Autorità e notificato al Kopjra s.r.l.

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

Roma, 17 dicembre 2025

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella